

REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 22 dicembre 2004 ⁽²⁾, il Consiglio ha concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese. Tale nuovo accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (2) Il nuovo protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (qui di seguito denominato «nuovo protocollo n. 1») prevede alcune nuove concessioni tariffarie e modifiche di concessioni esistenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 747/2001, alcune delle quali rientrano nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (3) Per dare attuazione alle concessioni tariffarie previste dal nuovo protocollo n. 1, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per il primo anno di applicazione, occorre prevedere che, qualora il periodo dei contingenti tariffari o quantitativi di riferimento inizi prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo, il volume dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento venga ridotto proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

(5) Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari e quantitativi di riferimento previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per l'imputazione sulle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

(6) Ai sensi del nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari relativi ad alcuni prodotti vanno aumentati due volte.

(7) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per i periodi dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ancora aperti alla data del 1° gennaio 2005, i quantitativi che, conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità nei limiti dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento recanti i numeri d'ordine 09.1381, 18.0310, 18.0340 e 18.0380 sono presi in considerazione per l'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari e quantitativi di riferimento di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

⁽¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 24).

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1383	0409 00 00	Miele naturale	dall'1.1 al 31.12.2005	500	Esenzione
			dall'1.1 al 31.12.2006	750	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 000	
09.1382	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12.2005	2 000	Esenzione
			dall'1.1 al 31.12.2006	2 250	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 500	
09.1384	0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00	Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia spp.</i>), tremelle (<i>Tremella spp.</i>) e tartufi, secchi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione
09.1385	0806 10 10	Uve da tavola fresche	dall'1.2 al 14.7.2005	1 000	Esenzione
			dall'1.2 al 14.7.2006	1 500	
			dall'1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.2 al 14.7	2 000	
09.1381	0810 10 00	Fragole fresche	dall'1.11.2004 al 31.3.2005	1 680	Esenzione
			dall'1.11.2005 al 31.3.2006	2 500	
			dall'1.11.2006 al 31.3.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3	3 000	
09.1386	1509 10	Olio d'oliva vergine	dall'1.1 al 31.12.2005	2 000	Esenzione
			dall'1.1 al 31.12.2006	2 500	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	3 000	

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0310	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12.2004 al 31.3.2005	1 750	Esenzione ⁽¹⁾
				dall'1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.3	2 000	
18.0320	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'15.1 al 30.4	3 000	Esenzione
18.0330	ex 0709 60		Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati:	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
	0709 60 10		Peperoni			
	0709 60 99		Altro			
18.0340	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 28/29.2	300	Esenzione ⁽¹⁾
18.0350	0805 10 20		Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	25 000	Esenzione ⁽¹⁾
	ex 0805 10 80	10				
18.0360	ex 0805 20 10	05	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione ⁽¹⁾
	ex 0805 20 30	05				
	ex 0805 20 50	07, 37				
	ex 0805 20 70	05				
	ex 0805 20 90	05, 09				
18.0370	ex 0805 50 10	10	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>), freschi	dall'1.1 al 31.12	800	Esenzione ⁽¹⁾
18.0380	0807 19 00		Meloni (esclusi i cocomeri), freschi	dall'1.11 al 31.5	10 000	Esenzione

⁽¹⁾ L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.»